

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione di natanti

Edizione aprile 2017

Sintesi delle condizioni generali per l'assicurazione di natanti

- A Disposizioni comuni
- B Assicurazione di responsabilità civile
- D Assicurazione casco all risk
- E Assicurazione casco parziale
- F Assicurazione infortuni
- G Assicurazione di protezione giuridica
- H Conseguenze in caso di colpa grave

Alla polizza sono allegati unicamente le condizioni relative ai rami assicurati. Per una maggiore facilità di lettura il presente documento utilizza esclusivamente la forma maschile.

A Disposizioni comuni

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A1 Validità territoriale A2 Inizio e scadenza A3 Variazioni contrattuali A4 Variazione del rischio A5 Esclusione | <ul style="list-style-type: none"> A6 Obblighi in caso di sinistro A7 Corresponsione dell'indennizzo A8 Foro competente A9 Comunicazioni A10 Basi giuridiche |
|---|--|
-

A1 Validità territoriale

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi nelle acque navigabili o a terra. L'ambito geografico di validità è indicato nella polizza ed è suddiviso come segue:

Zona A:

- acque interne europee

Zona B:

- acque interne europee;
- Mar Baltico, Kattegat e Skagerrak compresi;
- Mare del Nord e Mare d'Irlanda, nonché acque atlantiche limitrofe comprese entro i 25° e i 60° di latitudine nord e i 20° di longitudine ovest;
- Mar Mediterraneo e Mar Nero.

Zona C:

- come convenuto nella polizza.
-

A2 Inizio e scadenza

- 2.1 La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L'attestato di assicurazione vale, con effetto a partire dalla data riportata nel documento, come copertura provvisoria per la responsabilità civile, nonché per le coperture per le quali al momento di un sinistro esiste già una proposta firmata. Se la società respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 10 giorni dopo che la relativa comunicazione scritta è pervenuta al proponente.
- 2.2 Il contratto si rinnova di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta deve pervenire al partner contrattuale entro il giorno precedente l'inizio del termine di disdetta. Deve essere inviata per iscritto o tramite canale elettronico. La disdetta elettronica è ritenuta valida se provvista di una firma elettronica qualificata, autenticata da un servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEie). Le disdette trasmesse via fax non saranno ritenute valide.
- Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue il giorno convenuto.

- 2.3 Se si immatricola un natante senza firmare una proposta assicurativa né consegnare una garanzia scritta di copertura, la società accorda per tale natante una garanzia casco all risk provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica ai natanti sino al 6° anno di esercizio compreso il cui valore assicurato (valore di mercato attuale inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superi CHF 150'000.00. La franchigia ammonta, per tutte le collisioni, a CHF 1'000.00; in caso di danno totale viene indennizzato il valore attuale.

Se l'immatricolazione riguarda un cambio di natante e per il natante sostituito era stata stipulata presso la società un'assicurazione casco all risk, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma della proposta per il nuovo natante ovvero fino alla ricezione della nuova polizza.

- 2.4 Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto in parte o in toto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente deve dare disdetta al massimo entro 4 settimane dalla data di tale versamento. Se è il contraente a disdire il contratto, la responsabilità della società cesserà trascorsi 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest'ultima cesserà 4 settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.
- 2.5 L'eventuale annullamento della licenza di navigazione presso l'autorità competente non comporta automaticamente la disdetta. Come previsto dall'art. 2.2, la disdetta deve essere inviata dal contraente per iscritto o tramite canale elettronico.
-

A3 Variazioni contrattuali

In caso di variazioni del premio, dell'eventuale sistema dei gradi di premio, delle franchigie, delle prestazioni, dei tributi previsti per legge o dei supplementi di rateazione, la società ha facoltà di richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata con effetto dalla fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei premi dovute a una variazione del grado di premio sulla base della sinistrosità non danno diritto a disdetta.

Per tutte le variazioni contrattuali la società fa riferimento al prodotto e alla tariffa correnti.

A4 Variazione del rischio

- 4.1 La variazione a contratto in corso di un fatto rilevante dichiarato nella proposta, tale da costituire sostanziale aggravamento del rischio, deve essere immediatamente notificata alla società. Se la società non recede dal contratto entro quattordici giorni dalla ricezione della suddetta notifica, l'assicurazione si estende anche al rischio aggravato, eventualmente a fronte di un aumento del premio.
- 4.2 Se il contraente omette di notificare l'aggravamento del rischio, la società non è più vincolata al contratto a partire dal momento dell'aggravamento.
- 4.3 Per aggravamento del rischio si intende per esempio l'utilizzo del natante a scopo professionale (ad es. noleggio, charter, scuola nautica, trasporto di persone, travalico dell'ambito di validità territoriale assicurato, ecc.), salvo convenzione specifica, o il passaggio da un posto di ormeggio fisso in un porto all'ormeggio a boa.

A5 Esclusione

Clausola sanzionatoria (clausola di embargo)

La copertura assicurativa decade nella misura e per il lasso di tempo in cui eventuali sanzioni economiche, commerciali e finanziarie applicabili previste dalla legge siano in contrasto con la prestazione di cui al presente contratto.

A6 Obblighi in caso di sinistro

- 6.1 La società deve essere informata il più presto possibile di tutti i sinistri tramite una delle seguenti modalità di contatto:
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Servizio sinistri CH/FL | 058 358 53 53 |
| Fax | 058 358 53 54 |
| E-mail | yachting@allianz.ch |
| Internet | www.allianz.ch |
- Per i casi di emergenza deve essere contattata la centrale Assistance:
- | | |
|--|------------------|
| per chiamate urgenti 24/24 da CH/FL | 0800 22 33 44 |
| per chiamate urgenti 24/24 dall'estero | +41 43 311 99 11 |
- 6.2 Il contraente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a evitare o limitare il danno, tra cui:
- ormeggio a regola d'arte con fissaggio sufficiente (tenendo conto di eventuali variazioni del livello dell'acqua)
 - verifica del natante in particolare dopo condizioni metereologiche estreme (ad es. sgombero tempestivo della neve (rischio di pressione della neve), piogge persistenti, temporali, tempeste, acqua alta)
 - verifica regolare e sostituzione del paranco della boa (ogni 3 anni)
 - invernaggio a regola d'arte
- Prima che il danno venga valutato, il contraente non può apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza il consenso della società.
- 6.3 Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, la società può rifiutare di erogare le prestazioni.
- La società può esigere una denuncia scritta del sinistro. L'avente diritto deve dimostrare il verificarsi e l'entità del danno. La società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla società.
- 6.4 Se un avente diritto o il suo rappresentante, in caso di sinistro, non denuncia o denuncia determinati fatti consapevolmente in maniera errata o con troppo ritardo, la società ha facoltà di rescindere in maniera immediata tutte le polizze per natanti riferite al contraente.
- 6.5 In caso di incidenti con danni a persone, il medico curante deve essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto un controllo da un medico di fiducia oppure, in caso di decesso, un'autopsia.
- 6.6 In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi (con particolare riguardo all'obbligo di limitazione del danno previsto dalla legge) nel corso della durata contrattuale, la società può ridurre o rifiutare l'indennizzo.

A7 Corresponsione dell'indennizzo

L'indennizzo diviene pagabile solo se non vi sono dubbi sulla legittimità e sull'ammontare della pretesa risarcitoria e se non sono in corso indagini di polizia o istruzioni penali nei confronti del contraente, detentore, conducente o avente diritto.

A8 Foro competente

In caso di controversie, il contraente o l'avente diritto possono intentare una causa presso la sede della società oppure presso le sedi territorialmente competenti per il domicilio o la sede del contraente (o avente diritto) in Svizzera. Qualora il contraente abiti nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato abbia sede nel Principato, il foro competente è quello di Vaduz.

A9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate alla società possono essere inoltrate alla filiale competente o alla sede centrale. Le comunicazioni destinate al contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all'ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla società.

A10 Basi giuridiche

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi che dimorano abitualmente o che hanno la sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni cogenti del Principato.